**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 26 luglio 2017

Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di

semola di grano duro. (17A05704)

(GU n.191 del 17-8-2017)

IL MINISTRO

DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

e

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni

sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.

1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva

90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,

la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le

direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n.

608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale

dell'Unione;

Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento

(UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il

paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario

usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del

successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della

Commissione, di atti di esecuzione;

Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE)

n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento

europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del

paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra

cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che

rappresentano piu' del 50% di un alimento;

Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al

Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull'indicazione

obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli

alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente

e degli ingredienti che rappresentano piu' del 50 per cento di un

alimento;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8\_TA-PROV(2016)0225

del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea e' stata invitata a

dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o

del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al

consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a

base di carne, e a valutare la possibilita' di estendere

l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di

provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un

ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi

settori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001,

n. 187, recante «Regolamento per la revisione della normativa sulla

produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a

norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, recante

«Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE

concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei

prodotti alimentari»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27

febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a

norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5

dicembre 2013, 158, recante «Regolamento di organizzazione del

Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre

2016, recante la nomina del dott. Maurizio Martina a Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre

2016, recante la nomina del dott. Carlo Calenda a Ministro dello

sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18

dicembre 2014 con il quale e' stata istituita la «Cabina di Regia

sulla Pasta» quale sede permanente di confronto tra istituzioni e

rappresentanze agricole ed imprenditoriali del settore, allo scopo di

promuovere l'intera filiera, dalla produzione primaria del frumento

alla trasformazione industriale della pasta, ed individuare

interventi per il rilancio del settore;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto 18 dicembre 2014

che prevede, fra l'altro, di:

favorire processi di aggregazione dell'offerta della materia

prima, al fine di aumentare le garanzie sugli stock complessivi e

mettere a sistema le esperienze dei contratti di filiera;

individuare percorsi di valorizzazione e di incentivazione di

frumento duro di qualita';

individuare strategie di valorizzazione della capacita'

produttiva inespressa del settore, di potenziamento delle

esportazioni e di redistribuzione sull'intera filiera del valore

aggiunto creato;

valutare l'innalzamento dei parametri qualitativi dell'intera

filiera produttiva come leva competitiva della pasta italiana

rispetto agli emergenti competitor stranieri;

incentivare l'investimento in innovazione e ricerca nell'intera

filiera produttiva.

Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai

sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato

interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di

origine del grano duro usato per la produzione delle paste di semola

di grano duro;

Considerato che l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE)

n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato il paese

d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario

utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai

sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da

parte della Commissione, di atti di esecuzione, che, allo stato non

risultano emanati;

Considerata la necessita', anche sulla base dei risultati della

consultazione pubblica, di fornire ai consumatori un quadro

informativo piu' completo sugli alimenti;

Considerata l'importanza attribuita all'origine effettiva dei

prodotti e, in particolare all'origine del grano duro usato per la

produzione delle paste di semola di grano duro;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione degli atti di

esecuzione da parte della Commissione europea ai sensi del richiamato

art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di

garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori,

una disciplina sperimentale dell'etichettatura della pasta secca;

Decretano:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle paste

alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui

agli articoli 9 e 12 del suddetto decreto del Presidente della

Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi

della vigente normativa europea.

Art. 2

Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta

1. Sull'etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti

diciture:

a) «Paese di coltivazione del grano»: nome del Paese nel quale e'

stato coltivato il grano duro;

b) «Paese di molitura»: nome del Paese nel quale e' stata

ottenuta la semola di grano duro.

Art. 3

Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta in caso di grani

coltivati o semole ottenute in piu' paesi

1. Qualora le operazioni di cui all'art. 2 avvengono nei territori

di piu' Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori

dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola

operazione e' stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono

essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non

UE».

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il grano

utilizzato e' stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un

singolo Paese, per l'operazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera

a) puo' essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale e'

stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri

Paesi»: 'UE', 'non UE', 'UE e non UE'» a seconda dell'origine.

Art. 4

Disposizioni per favorire una migliore

informazione dei consumatori

1. I Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole

alimentari e forestali, congiuntamente nell'ambito delle attivita'

previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, possono definire campagne di promozione dei sistemi

di etichettatura previsti dal presente decreto.

2. Le indicazioni sull'origine di cui all'agli articoli 2 e 3 sono

apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo

in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed

indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate

o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri

elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono

stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x),

definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non e'

inferiore a 1,2 millimetri.

Art. 5

Sanzioni applicabili

1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si

applicano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto

legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.

Art. 6

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai

prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato

membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via

sperimentale fino al 31 dicembre 2020.

2. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti

esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento

(UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1,

prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal

giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

3. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di

cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima

dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati

fino all'esaurimento scorte.

Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed

entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua

pubblicazione.

Roma, 26 luglio 2017

Il Ministro

delle politiche agricole

alimentari e forestali

Martina

Il Ministro

dello sviluppo economico

Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 755